



N. 1/2026 Liquidazione giudiziale

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MANTOVA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:  
dott. Mauro P. Bernardi                      Presidente Rel. Est.  
dott. Alessandra Venturini                Giudice  
dott. Francesca Arrigoni                  Giudice

**nel giudizio n. 149/2025 P.U. (omissis)**  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

oggetto: dichiarazione di liquidazione giudiziale (omissis)

**P.Q.M.**

- visti ed applicati gli artt. 49 e segg. CCI.,

**Dichiara la liquidazione giudiziale di  
LA FABBRICA DELLA SOLIDARIETA' s.r.l. (C.F.: 02569020205),  
con sede legale in Bozzolo, via Anghinoni, 42  
in persona del legale rappresentante**

**Betti Alessandro nato a Viadana (MN) il 15-3-1974,  
residente a Cesenatico, viale Michelangelo Caravaggio, 9**

- esercente attività di costruzione di edizione e commercio di libri e altro,

- **Nomina Giudice Delegato il dott. Mauro P. Bernardi**

- **Nomina Curatore il dott. Grazi Pietro Alberto (C.F.: GRZPRL62P02E253F)  
con studio in Viadana Via Ettore Sanfelice, 29**

**Ordina** alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e gli ulteriori documenti indicati nell'art. 49 co. 3 lett. c) CCI;

**Autorizza** il Curatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3 lett f) del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;

Visto l'art. 193 CCI

**ordina** al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione dei beni -utilizzando i più opportuni strumenti anche fotografici- e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;

**Stabilisce** che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, **il giorno 21-4-2026 ore 11,00;**

**Assegna** ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose mobili in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza sopra indicata per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI.

**Ordina** che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.

Mantova, 22/01/2026.

Il Presidente Est.

**dott. Mauro P. Bernardi**

Depositato in Cancelleria oggi 26.01.2026 telematicamente

Per estratto conforme all'originale telematico

Mantova, 26.01.2026

Il Funzionario UPP

Dott.ssa Leandra La Spina